

Condizioni generali per le assicurazioni di libero passaggio (polizze di libero passaggio) a tariffa annua

Entrata in vigore: 1° gennaio 2016

Art. 1 Identità dell'assicuratore

Swiss Life, quale ente assicurativo, è una società anonima (SA) di diritto svizzero con sede a Zurigo così iscritta nel registro di commercio:

Swiss Life SA
General-Guisan-Quai 40
8022 Zurigo

Art. 2 Prestazioni

1 - Sono assicurate prestazioni in capitale in caso di vita e in caso di decesso. Il momento della scadenza è fissato nella polizza di libero passaggio.

2 - In caso di vita, l' avere di vecchiaia accumulato al momento della scadenza viene versato come capitale in caso di vita. Quest'ultimo corrisponde al versamento unico (prestazione di libero passaggio) effettuato presso Swiss Life, remunerato fino al momento della scadenza della polizza di libero passaggio.

3 - In caso di decesso viene versato il capitale di decesso. Il capitale di decesso corrisponde alla prestazione di libero passaggio remunerata fino alla fine dell'anno civile in cui è subentrato il decesso. Se il decesso subentra nel corso dell'ultimo anno assicurativo, l'ammontare del capitale di decesso corrisponde all'importo del capitale in caso di vita.

4 - In caso di scioglimento anticipato della polizza di libero passaggio, viene versato l' avere di vecchiaia accumulato fino al momento dello scioglimento (prestazione di libero passaggio remunerata fino alla data dello scioglimento).

Art. 3 Tariffa e tasso d'interesse

1 - L'assicurazione di libero passaggio si basa sulle tariffe annue dell'assicurazione collettiva sulla vita approvate dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

2 - Il tasso per la remunerazione della prestazione di libero passaggio viene fissato annualmente da Swiss Life in base all'evoluzione del mercato.

3 - Ove Swiss Life modificasse le tariffe annue alla base del contratto d'assicurazione o parte di esse, troverebbero applicazione le basi modificate delle assicurazioni in questione.

Art. 4 Colpa grave e suicidio

1 - Swiss Life rinuncia ad avvalersi della facoltà concessale per legge di ridurre le prestazioni assicurate quando l'evento assicurato è causato per colpa grave della persona assicurata o degli aventi diritto.

2 - In caso di suicidio viene versato l'intero capitale di decesso.

Art. 5 Cessione dei crediti d'assicurazione e versamento dell' avere di vecchiaia prima della scadenza

1 - I diritti alle prestazioni assicurate non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro scadenza, con riserva delle disposizioni relative alla costituzione in pegno e al prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un'abitazione.

2 - Conformemente alla disposizione giudiziale, l' avere di vecchiaia accumulato o parte di esso viene versato in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'economia domestica registrata oppure può essere prelevato in anticipo per finanziare una proprietà d'abitazione ad uso proprio in base alle prescrizioni legali. Altrimenti sussiste diritto al versamento dell' avere di vecchiaia prima della scadenza unicamente se la protezione previdenziale resta garantita sotto un'altra forma giuridica o in presenza di un altro motivo legale di risoluzione.

3 - Sussiste un motivo legale di risoluzione se la persona assicurata

- ha diritto a una rendita intera d'invalidità dell'Assicurazione federale per l'invalidità (AI),
- entro cinque anni o meno raggiunge l'età di pensionamento ordinaria prevista dall'art. 13 cpv. 1 LPP,
- inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria,
- lascia definitivamente la Svizzera; pertanto, non può richiedere il versamento in contanti fino a concorrenza dell' avere di vecchiaia LPP, se si stabilisce in un Paese dell'UE/AELS, secondo le cui norme giuridiche continua a essere assicurata a titolo obbligatorio per le prestazioni di vecchiaia, d'invalidità e di decesso,
- ha diritto a un valore di restituzione inferiore al suo contributo annuo personale (contributo annuo secondo il regolamento di previdenza dell'istituzione di previdenza che ha versato la prestazione di libero passaggio per la stipulazione dell'assicurazione di libero passaggio).

4 - Per le persone sposate o vincolate da unione domestica registrata occorre il consenso scritto del coniuge / partner convivente.

Art. 6 Attribuzione beneficiaria in caso di decesso

1 - Indipendentemente dal diritto successorio e in assenza di un'attribuzione beneficiaria valida ai sensi del cpv. 2 del presente articolo, i superstiti della persona assicurata deceduta hanno diritto al capitale di decesso nell'ordine e nella successione seguenti.

Categoria di beneficiari I

- a) Il coniuge o il partner registrato, in sua mancanza:
- b) i figli che ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 22 cpv. 3 LPP hanno diritto a una rendita per orfani; in loro mancanza:
- c) il partner convivente che non vive in un'unione domestica registrata (dello stesso o dell'altro sesso) di una persona assicurata non sposata
 - che per almeno cinque anni consecutivi prima del decesso ha convissuto con la persona assicurata nella medesima economia domestica o
 - che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune,in sua mancanza:
- d) persone fisiche assistite in misura preponderante dalla persona assicurata. In mancanza di persone beneficiarie rientranti in questa categoria I:

Categoria di beneficiari II

- a) i figli che ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 22 cpv. 3 LPP non hanno diritto a una rendita per orfani; in loro mancanza:
- b) i genitori, in loro mancanza:
- c) le sorelle e i fratelli in mancanza di persone beneficiarie rientranti in questa categoria II:

Categoria di beneficiari III

gli altri eredi legittimi (salvo gli enti pubblici).

La suddivisione del capitale di decesso fra vari aventi diritto avviene in parti uguali, se la persona assicurata non ha deciso diversamente.

2 - Mediante dichiarazione scritta a Swiss Life, la persona assicurata può modificare la successione dei beneficiari in seno alla medesima categoria di beneficiari e/o determinare la ripartizione, in parti diverse, del capitale di decesso fra vari beneficiari della medesima categoria di beneficiari.

L'ordine delle categorie di beneficiari I-III non può essere modificato.

Art. 7 Luogo di adempimento

1 - Le obbligazioni contrattuali vanno adempiute nel domicilio svizzero dell'avente diritto, in mancanza di questo, presso la Sede centrale di Swiss Life.

2 - Se la persona assicurata non è domiciliata in Svizzera, è chiamata a nominare un mandatario in Svizzera o un indirizzo per la corrispondenza in Svizzera.

Art. 8 Comunicazioni

1 - La persona assicurata è tenuta a inviare per iscritto le comunicazioni (p.es. cambiamenti d'indirizzo) a Swiss Life.

2 - Swiss Life provvede a inviare le comunicazioni all'ultimo indirizzo noto della persona assicurata o all'indirizzo del mandatario a lei noto.

3 - Eventuali accordi particolari hanno validità unicamente previa conferma scritta da parte della Sede centrale di Swiss Life.

Art. 9 Foro competente

L'avente diritto può scegliere liberamente tra il foro di Zurigo e quello competente per il domicilio svizzero. Il foro competente per Swiss Life è il domicilio svizzero della parte convenuta. Se quest'ultima risiede all'estero, il foro competente esclusivo è Zurigo.

Art. 10 Informazioni sulla protezione dei dati

1 - L'allestimento e la gestione di una polizza di libero passaggio richiedono il trattamento di dati personali. L'intero processo, dal rilevamento fino all'archiviazione e alla distruzione di tali dati, avviene presso Swiss Life conformemente a quanto prescritto in materia dalla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e dalla LPP (art. 25 LFLP in relazione all'art. 85 segg.).

2 - Swiss Life rileva e tratta i dati personali per identificare le persone da assicurare ed eseguire correttamente la polizza di libero passaggio. I dati possono inoltre essere utilizzati, in forma anonima, per sondaggi e analisi all'interno del gruppo Swiss Life.

3 - Swiss Life reperisce i dati dalle proposte d'assicurazione nonché da altri documenti richiesti alla persona da assicurare. Nel caso di prestazioni in corso vengono reperiti e utilizzati ulteriori dati.

4 - Swiss Life ha il diritto di trasmettere nella misura necessaria i dati per l'elaborazione a terze persone coinvolte nel contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori. La visione degli atti e la loro comunicazione o trasmissione a terzi avvengono nell'ambito delle apposite disposizioni in materia di protezione di dati della LPP.

5 - Swiss Life **memorizza** i dati derivanti dal trattamento della proposta e del contratto in file protetti relativi ai clienti nonché nei sistemi di gestione dei contratti e delle prestazioni. Queste raccolte di dati possono altresì essere salvate **fisicamente**, sotto forma di dossier dei contratti o delle prestazioni, in spazi d'archivio non liberamente accessibili.

6 - I documenti contrattuali e la corrispondenza commerciale vengono conservati per almeno **dieci anni** a partire dallo scioglimento del contratto. Dati e documenti relativi a prestazioni di previdenza vengono conservati per i dieci anni successivi alla cessazione dell'obbligo di erogare le prestazioni. Se in seguito a mancata rivendicazione da parte della persona avente diritto non sono state corrisposte prestazioni assicurate, una volta trascorsi dieci anni dall'età di pensionamento ordinario, l'averne sarà versato al fondo di garanzia.

7 - I dati relativi allo stato di salute degli persone assicurate godono di particolare tutela. Essi vengono trattati con la massima riservatezza e sono accessibili unicamente a uffici specificamente autorizzati. Swiss Life osserva in ogni caso l'obbligo al segreto professionale dei medici.
